



SCHEMA DECRETO DI NORME DI ATTUAZIONE
DELL'ART. 23 DELLO STATUTO REGIONALE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE
DELLA CASSAZIONE IN SICILIA

RELAZIONE

A norma dell'art. 23 dello Statuto siciliano: *“gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione”* (1° comma), mentre *“Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile”* (2° comma); il 3° comma concerne, poi, la nomina dei magistrati della Corte dei conti, prevedendosi, infine, che *“I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato”* (4° comma).

La disposizione statutaria, sebbene in termini di principio e che necessariamente impongono l'adozione della normativa di attuazione, declina, quindi, l'autonomia regionale anche sul piano giurisdizionale, e, più in generale, della tutela giustiziale che trova il suo completamento nell'introduzione dell'Alta Corte per la Regione siciliana, disciplinata dallo stesso Statuto agli artt. 24-30. Anche se il trattamento di 'eutanasia' al quale è stata sottoposta l'Alta Corte dalla Corte costituzionale con le note sentenza n. 38 del 1957 e n. 6 del 1970, non ha, tuttavia, eliminato del tutto la peculiarità del sistema regionale siciliano di controllo sulle leggi che, sebbene adesso affidato alla stessa Corte costituzionale, è ancora (in parte) regolato sul piano procedurale dalle disposizioni statutarie richiamate.

Giova ricordare che il richiamato art. 23 dello Statuto ha avuto attuazione sia per quanto concerne la Corte dei conti (D. lgs. Pres. 6 maggio 1948, n. 654; D. lgs. 18 giugno 1999, n. 200), sia per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (D. lgs. Pres. 6 maggio 1948, n. 655 D.p.R. 5 aprile 1978, n. 204, adesso sostituiti dal D. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373), che, infine, per il rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Regione (D.P.R. 29 gennaio 1982, n. 125).

Nessuna attuazione puntuale ha ricevuto, invece, la previsione statutaria con riferimento alle sezioni regionali della Corte di cassazione.



Forse la più complessa tra le forme di invero dell'art. 23, perché in controtendenza rispetto ad una decisione di un accentramento giurisdizionale realizzato ben oltre la fase genetica dello Stato unitario (come invece avvenuto per i tribunali amministrativi e contabili), addirittura, per la Cassazione civile, perfezionatosi durante la prima stagione del periodo fascista.

Si determina, in tal guisa, una singolare circostanza: l'ultima suprema giurisdizione scomparsa dalla Sicilia (la legge abolitiva è del 1923), nonostante la prerogativa riconosciuta dallo Statuto, è l'unica che sino ad oggi non riesce ad essere ricostituita. Ed invero, anche a livello regionale, deve registrarsi la carenza di decisi sforzi per l'istituzione delle sezioni regionali della Corte di cassazione, sin dall'entrata in vigore della forte statutaria (con la sola eccezione del d.d.l. d'iniziativa dell'on. G. Montalbano, approvato dall'A.R.S. nella seduta del 30 gennaio 1951).

Com'è noto, si è sostenuto che l'introduzione nello statuto del principio del decentramento della giurisdizione, di cui al citato art. 23, abbia corrisposto al un mai sopito rimpianto dei siciliani, ed in particolare del foro, causato dalla soppressione, realizzata con l'unificazione attuata nel 1923, proprio della Corte di Cassazione di Palermo (G. LANDI, *Profili e problemi della giustizia amministrativa in Sicilia*, Milano 1951, 19 ss.).

Va ricordato che nell'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, avevano sede a Palermo, distinte dagli omologhi istituti di Napoli, la Gran Corte Suprema di Giustizia (cioè la Corte di Cassazione), la Consulta (cioè il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa) e la Gran Corte dei Conti (cioè l'organo supremo di giurisdizione amministrativo-contabile) eredi, a loro volta, di organi le cui origini si perdevano nella storia plurisecolare del Regno di Sicilia. E traccia di tali radici storiche si rinviene anche nella relazione del presidente della commissione che ebbe incarico dalla Consulta regionale di elaborare il piano organico per l'istituzione dell'autonomia siciliana all'Alto Commissario per la Regione: "*la Sicilia tornerà ad avere gli organi di cui fu sempre gelosa ed orgogliosa: la Corte di Cassazione, la Gran Corte dei Conti, le cui funzioni di contenzioso amministrativo e di controllo contabile furono dai governi italiani assegnate al Consiglio d Stato ed alla Corte dei conti*" (G. SALEMI, *Lo Statuto della Regione siciliana. I lavori preparatori*, Milano 1961, 39 e ss.).



In sede di elaborazione ed approvazione dello Statuto siciliano, l'introduzione della previsione relativa al decentramento delle giurisdizioni superiori (ed anche di quella che un tempo era la giustizia ritenuta, vale a dire il ricorso straordinario) trovò, quindi, ragioni peculiari e risalenti nell'ordinamento preunitario ed unitario, pur rappresentando l'imprescindibile compendio di uno statuto che intendeva ricollegarsi alle costituzioni del 1812, del 1820 ed a quella del 1848, ma soprattutto al progetto di costituzione del 1860 elaborato dal Consiglio straordinario di Stato all'uopo istituito. Testi che contemplano l'istituzione delle supreme Corti in Sicilia.

Ma il dibattito sul decentramento giurisdizionale, ed in particolare, del Giudice di nomofilachia, non investì soltanto la Consulta regionale siciliana.

Il rimpianto che alcuni settori del foro, non solo siciliano, avevano per le Corti di Cassazione regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo è testimoniato anche dal dibattito in Assemblea costituente (la normativa abolitiva delle sezioni regionali per le funzioni in materia civile, r.d. 24 marzo 1923, n. 601, che ha demandato le loro attribuzioni alla Corte di Cassazione di Roma, che ha assunto la denominazione di Corte di Cassazione del Regno fa seguito alla l. 6 dicembre 1888, n. 5825 che ha sancito la soppressione delle analoghe Corti competenti in materia penale, determinando l'unificazione nelle due sezioni istituite presso la Cassazione romana).

Va ricordata, in tal senso, la posizione di Vittorio Emanuele Orlando che, al fine di contrastare l'emendamento Calamandrei, volto ad affermare l'unicità della Corte di cassazione nella preoccupazione che con leggi ordinarie potesse determinarsi un nuovo decentramento giurisdizionale, affermava che le città sedi delle Corti di cassazione erano state delle scuole di diritto: *"...la dove c'è la Cassazione, ivi esiste un fecondo, magnifico centro di cultura giuridica. E veramente, erano centri mirabili di cultura giuridica; veramente, Napoli e Torino, Firenze e Palermo, possono vantarsi di essere state, in virtù delle loro Cassazioni, delle grandi scuole di diritto"* (seduta pom. del 27 novembre 1947, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, vol. V, Roma 1976, pag. 4182).

Ma si tratta di una ricostruzione storica dei fondamenti della fonte normativa statutaria che trova conforto negli stessi orientamenti del Giudice delle leggi, il quale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme sul Consiglio di giustizia amministrativa, ha *"ricordato che il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali*



centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un'antica tradizione siciliana, che non si limita all'esperienza della Corte di cassazione di Palermo prima dell'unificazione del 1923, ma addirittura risale all'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con l'istituzione in Palermo di supremi organi di giustizia distinti da quelli omologhi con sede a Napoli. L'art. 23 contiene dunque un principio di specialità, che riafferma, anche se in termini generici ed atecnici, per di più formulati anteriormente alla redazione del testo costituzionale, un'aspirazione viva, e comunque saldamente radicata nella storia della Sicilia, ad ottenere forme di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali. I decreti menzionati hanno avuto l'intento di attuare concretamente questa aspirazione, predisponendo moduli organizzativi e funzionali, che, tra le realizzazioni astrattamente possibili, specificassero ed eventualmente integrassero i principi enunciati" (Corte costituzionale, 4 novembre 2004, n. 316).

Ad oltre 65 anni dall'approvazione dello Statuto non può ancora prestarsi acquiescenza ai ritardi che hanno pesato sull'istituzione della Sezioni staccate della Corte suprema di Cassazione per la Sicilia, e ciò non solo per assicurare l'inveramento della norma statutaria, ma anche per offrire un'opportunità di più agevole e meno costoso accesso alla giustizia ai cittadini siciliani; costo progressivamente accresciutosi negli ultimi anni a causa dell'esponenziale incremento dei contributi unificati richiesti per la formale attivazione della domanda di giustizia al cospetto delle diverse giurisdizioni.

Il testo che segue contiene lo schema di norme di attuazione dell'art. 23 dello Statuto a questo fine.

L'art. 1 prevede l'istituzione in Sicilia delle due sezioni staccate della Corte di Cassazione una per gli affari civili e una per gli affari penali la cui denominazione è "*Cassazione regionale della Sicilia*" con sede in Palermo.

All'art. 2 si determina la composizione della Cassazione regionale della Sicilia. Essa è costituita da un Presidente della sezione della Corte di Cassazione, cui sono assegnati due Presidenti di sezione, con l'incarico di presiedere la sezione civile e la sezione penale, di cui uno svolgerà la funzione di Presidente aggiunto con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed almeno venti magistrati per l'assolvimento delle funzioni giurisdizionali.



Con l'art. 3 è istituita una Procura generale, quale organo decentrato della Procura presso la Cassazione centrale, retta da un Avvocato Generale, ed alla quale sono assegnati almeno dieci Sostituto Procuratori. E' prevista altresì l'istituzione di una sezione decentrata dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo che svolge le funzioni di cui all'art. 68 dell'ordinamento giudiziario.

L'art. 4 stabilisce che le nomine e designazioni ai posto di magistrato della Cassazione regionale della Sicilia spettano al Consiglio Superiore della Magistratura.

L'art. 5 prescrive che la Cassazione regionale della Sicilia giudica sui ricorsi proposti avverso le sentenze e/o i provvedimenti definitivi emessi dai giudici (ordinari o speciali) che hanno sede nel territorio della regione. Si applicano tutte le norme legislative e regolamentari statali che disciplinano le impugnazioni rivolte alla Corte di Cassazione ed il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, della Costituzione.

L'art. 6 deferisce alle sezioni unite le questioni di giurisdizione, salvo il caso previsto dall'art. 374, 1° comma, C.P.C., comprese le questioni attinenti alla giurisdizione avverso le sentenze del CGA e della Corte dei conti. Allo stesso modo sono deferite alle sezioni unite della Corte di Cassazione con sede in Roma le questioni di massima importanza e la risoluzione di questioni di diritto che abbiano dato luogo a contrasti giurisprudenziali tra le varie sezioni, comprese quelle regionali. In tali casi la composizione delle sezioni unite deve comprendere almeno due magistrati addetti alla Cassazione regionale della Sicilia.

L'art. 7 fa riferimento alla fornitura degli uffici e degli arredi necessari al funzionamento della Cassazione regionale della Sicilia.

L'art. 8 stabilisce che gli uffici di cancelleria ed il personale ausiliario addetto sono predisposti e gestiti dal Ministero della Giustizia secondo la normativa statale che disciplina le funzioni e la carriera degli addetti agli uffici giudiziari. E' altresì previsto che la Regione siciliana provveda ad assegnare al servizio della Cassazione regionale il 50% del personale previsto della dotazione organica attingendolo dal proprio ruolo.

Con l'art. 9, al fine di realizzare un coordinamento normativo, si prevede che il decreto legislativo in questione integra il vigente ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.



L'art. 10, infine, reca una norma transitoria secondo la quale, per le sentenze ed i provvedimenti anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo recante le norme di attuazione, continuano ad avere applicazione le norme previgenti.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A smaller, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



ART. 1

1. Sono istituite in Sicilia Sezioni staccate della Corte suprema di cassazione della Repubblica ai sensi dell'art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana.

2. Le Sezioni sono due: una per gli affari civili ed una per gli affari penali.

3. Nel loro complesso esse costituiscono un Organo, facente parte ad ogni effetto della Corte di cassazione centrale e soggetto alla disciplina normativa della stessa, la cui denominazione formale è "*Cassazione regionale della Sicilia*".

4. La Cassazione regionale della Sicilia ha sede in Palermo.

ART. 2

1. La Cassazione regionale della Sicilia è presieduta nel suo insieme da un Presidente di sezione della Corte di cassazione. Ad essa sono assegnati altri due Presidenti di sezione con l'incarico di presiedere la sezione civile e quella penale; uno svolgerà la funzione di Presidente aggiunto con il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento, assenza o delega. Sono assegnati, inoltre, almeno venti magistrati per l'assolvimento delle funzioni giurisdizionali.

2. Tutti i Magistrati sono prelevati dall'organico della Corte di cassazione statale e quindi non si procederà a nuove assunzioni e non vi sarà aumento di spesa.

ART. 3

1. Presso la Cassazione regionale della Sicilia è istituita una Procura generale, costituente organo decentrato della Procura istituita presso la Cassazione centrale, retta da un Avvocato generale. Ad essa sono assegnati almeno dieci Sostituti Procuratori.

2. La Procura svolge le stesse funzioni previste dalla legislazione nazionale con le forme da essa prescritte.

3. E' istituita altresì una sezione decentrata dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, che svolge le funzioni previste dall'art. 68 del vigente Ordinamento giudiziario in collegamento organico e telematico con l'analogo Ufficio avente sede in Roma.



ART. 4

1. Le nomine e le designazioni ai posti di magistrato giudicante e/o requirente addetto alla Cassazione regionale della Sicilia competono al Consiglio superiore della magistratura, che applicherà al fine le vigenti norme statali sull'ordinamento giudiziario ed il presente Decreto legislativo.

ART. 5

1. La Cassazione regionale della Sicilia giudica sui ricorsi proposti avverso le sentenze e/o i provvedimenti definitivi a contenuto decisorio emessi da giudici ordinari o speciali aventi sede nel territorio della Regione siciliana.

2. Si osservano innanzi ad essa tutte le norme legislative e regolamentari statali che disciplinano le impugnazioni rivolte alla cassazione civile, alla cassazione penale ed il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma VII, Cost.

ART. 6

1. Restano deferite alle Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione aventi sede in Roma le questioni di giurisdizione, salvo il caso previsto dall'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.

2. I ricorsi per motivi attinenti alla giurisdizione previsti dall'art. 111, comma VIII, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale e della Corte dei conti avente sede in Sicilia sono rivolti direttamente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione centrale.

3. La Cassazione regionale della Sicilia deferisce, anche di ufficio, alle Sezioni Unite della Corte: la risoluzione di questioni di diritto che abbiano dato luogo a contrasti di giurisprudenza tra le varie Sezioni della Cassazione, quelle regionali comprese; le questioni di massima di particolare importanza.

4. Il riparto degli affari tra la Cassazione centrale e quella regionale non dà luogo a questioni di competenza trattandosi di Sezioni dello stesso Ufficio giudiziario. In caso di contestazione sul punto provvede all'assegnazione del ricorso alle Sezioni centrali o a quelle regionali il Primo Presidente della Corte di cassazione su istanza di parte ovvero su sollecitazione di ufficio con proprio decreto. Il decreto non è impugnabile.



5. Nei casi previsti dal presente articolo la composizione delle Sezioni unite deve comprendere almeno due magistrati addetti alla Cassazione regionale della Sicilia.

ART. 7

1. La Regione siciliana provvede a fornire i locali, gli uffici e gli arredi necessari affinché la Cassazione regionale possa svolgere le proprie funzioni in modo adeguato al suo rango.

ART. 8

1. Gli uffici di cancelleria, di segreteria e più in generale del personale ausiliario addetto alle Sezioni della Cassazione regionale sono predisposti e gestiti dal Ministero della Giustizia secondo le norme ed i regolamenti statali che disciplinano le funzioni e la carriera degli addetti agli Uffici giudiziari.

2. La Regione siciliana assegna a servizio della Cassazione regionale, secondo la dotazione organica determinata ai sensi del precedente comma e nel rispetto del proprio ordinamento, il 50% del personale attingendo al proprio ruolo organico.

ART. 9

1. Il presente decreto legislativo costituisce parte integrante del vigente Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n.12 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In conformità allo stesso si intendono modificate, sostituite o abrogate le norme dell'ordinamento giudiziario con esso incompatibili.

ART. 10

1. I ricorsi alla Cassazione regionale della Sicilia dovranno proporsi contro le sentenze ed i provvedimenti impugnabili in cassazione pubblicati o depositati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per le sentenze ed i provvedimenti anteriori continuano ad osservarsi le norme previgenti.